

Disposizioni in materia di Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico- IRCCS

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell' articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTI in particolare gli articoli 3, comma 4 e 5 comma 1, del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che prevedono che il Direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della regione interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

RITENUTA pertanto l' opportunità di adottare un regolamento di attuazione della disciplina del potere del Ministro della salute di nomina del Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell' università e della ricerca e con il Ministro per le riforme e l' innovazione nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell' economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS)

1. Il presente regolamento disciplina l' esercizio del potere del Ministro della salute di nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai sensi dell' articolo 3, comma 4, e dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Sono fatti salvi le competenze statutarie di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, l' atto di intesa adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e il parere del Presidente della

Regione interessata previsto dallo stesso articolo 5.

2. La scelta del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico avviene, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel rispetto dei criteri generali fissati dall' atto di intesa tra lo Stato e le Regioni, e delle competenze statutarie di cui all' articolo 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sulla base di una terna di candidati idonei, selezionata da una apposita commissione.

3. La commissione, nominata dal Ministro della salute, è composta dal Direttore generale della Ricerca scientifica e tecnologica, dal Presidente dell' Istituto superiore di sanità, dal Presidente dell' Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, da un rappresentante del Ministero della università e ricerca, da un rappresentante della Regione ove l' Istituto ha la sede principale, dal direttore generale dell' Istituto interessato alla nomina, da un rappresentante scelto tra i direttori scientifici competenti della materia, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell' equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro della salute fra i tre rappresentanti della comunità scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all' articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. L' incarico di cui al comma 1 è revocato, dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della Regione interessata e la commissione di cui al comma 3, secondo le procedure previste dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dalle clausole previste dal contratto di prestazione d' opera intellettuale disciplinate dall' articolo 2230 del codice civile, in caso di:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) responsabilità grave e reiterata;
- c) in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d' opera intellettuale.